

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 38082

STATUTO

Titolo I

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART 1. - È costituita l'Associazione "UNA-UNIONE NAZIONALE AUTORI".

L'Associazione ha sede in Roma Viale Parioli n.44
Cap 00197

È conferita all'Assemblea la facoltà di deliberare di cambiare la sede senza necessità di modificare lo statuto.

ART 2. - L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro ed ha durata a tempo indeterminato.

ART 3. - In osservanza e in applicazione del proprio Codice Deontologico, UNA ha come oggetto principale l'ottenimento di benefici collettivi per i propri associati e per l'intera Categoria degli Autori del Settore Creativo, dello Spettacolo e delle Arti performative (di seguito in breve il "Settore"), perseguendo i seguenti scopi:

3.1. Valorizzare le attività di tutte le categorie degli Autori e operare per il riconoscimento delle loro opere come beni essenziali per l'essere umano.

3.2. Sostenere il riconoscimento professionale delle diverse categorie degli Autori.

3.3. Promuovere l'aggregazione della rappresentanza all'interno delle categorie degli Autori.

3.4. Elaborare proposte di riforma legislativa a favore delle categorie degli Autori del Settore, con particolare riferimento alla materia dei diritti d'autore.

3.5. A tal fine, UNA svolgerà attività di Coordinamento per tutte le iniziative che gli Associati intenderanno condividere come previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere dell'Associazione, compiendo ogni azione che deciderà di porre in essere unitariamente, tra cui:

3.6. Promuovere il dialogo e la conoscenza tra gli aderenti, valorizzando competenze e diversità.

3.7. Offrire informazione trasparente e competente per diventare riferimento autorevole per coloro i quali vogliono intraprendere la professione di Autore, agevolando, tra l'altro, la fruizione e la comprensione di leggi, norme e provvedimenti, nonché fornendo risorse documentali agli aderenti e al pubblico e promuovendo aggiornamento, informazione e formazione professionale.

3.8. Svolgere attività di analisi del mercato del Settore, in merito alle categorie degli Autori, al fine di partecipare alla creazione e al mantenimento di un

osservatorio permanente sulle tematiche del Settore, condiviso con le principali parti sociali che lo compongono.

3.9. Promuovere e appoggiare iniziative di sensibilizzazione, lobbying, patrocinio, comunicazione sui temi e le proposte elaborate, rapportandosi con il Governo, le Istituzioni, le Autorità, gli Enti Pubblici e privati nazionali ed internazionali, e tutti gli altri soggetti rappresentativi del Settore, col fine di ottenere la condivisione delle proposte e la loro concreta attuazione.

3.10. Organizzare eventi pubblici e occasioni di incontro tra gli operatori del Settore, le loro rappresentanze e le Istituzioni.

3.11. Collaborare con analoghe associazioni ed enti, anche a carattere internazionale, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

3.12. Valorizzare, tutelare e favorire la promozione della produzione italiana di opere, in Italia e all'estero, quale espressione della cultura nazionale, attraverso il dialogo ed il confronto costruttivo con tutti gli attori del mercato globale.

3.13. Promuovere lo spirito di colleganza e di collaborazione tra gli Autori e con tutte le categorie della filiera, vigilando sulla condotta professionale degli aderenti.

3.14. Favorire la regolamentazione delle posizioni dominanti e dei fenomeni distorsivi della concorrenza, spesso perpetrate a danno degli Autori italiani.

3.15. Al fine di perseguire tali scopi, in generale, l'Associazione promuoverà ogni iniziativa, anche a livello legislativo, che risulti opportuna o utile e svolgerà ogni attività riconosciuta come opportuna o anche semplicemente utile al raggiungimento dei fini istituzionali, in ogni propria diramazione territoriale, nazionale ed internazionale, coerentemente ai principi e alle norme dello Statuto e dei regolamenti, in attuazione delle politiche associative e nel rispetto del Codice Deontologico.

3.16. l'Associazione non ha scopo di lucro, opera senza discriminazioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, e può perseguire le proprie finalità statutarie sia in Italia che all'estero, sia direttamente che aderendo ad associazioni ed organizzazioni nazionali, europee o internazionali.

3.17. Per la realizzazione e il raggiungimento dei suoi

scopi, l'Associazione può richiedere contributi, partecipare a bandi e convenzioni con gli Stati, gli Enti Locali, pubblici e privati, l'Unione Europea, le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali e aderire ad altri Enti che perseguono fini e scopi medesimi e/o similari in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale.

3.18. È esclusa dagli scopi la raccolta collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore.

Titolo II

I SOCI

ART 4. - Possono far parte dell'Associazione tutte le Associazioni di rappresentanze degli Autori le cui opere sono riconosciute dalla Legge 633/41, che, condividendo le finalità del presente Statuto, nel rispetto del Codice Deontologico, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART 5. - I soci dell'Associazione devono essere ammessi con delibera dell'assemblea e sono:

a) **Soci fondatori.**

I Soci fondatori si identificano nelle persone di coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione di UNA e il Codice Deontologico.

b) **Soci ordinari**

Possono essere soci ordinari le Associazioni e gli Enti di natura collettiva che svolgono, sul territorio italiano, la propria attività a favore di almeno una delle categorie degli Autori del Settore.

c) **Soci sostenitori**

Possono essere soci sostenitori le entità che intendono contribuire, finanziariamente, con donazioni o con atti di liberalità. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

d) **Soci Istituzionali**

Tra i soci possono essere annoverati, in veste di soci "Istituzionali", Enti, Associazioni, o Istituzioni che abbiano contribuito o che desiderino contribuire in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione e alle attività istituzionali dell'Associazione. Gli stessi sono esonerati dal versamento di quote annuali. I soci istituzionali non hanno diritto di voto.

e) **Soci Onorari**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà nominare, a suo insindacabile giudizio, dei Soci Onorari, scelti fra quelle persone che si sono particolarmente contraddistinte nel settore, con finalità simili a quelle dell'Associazione. I Soci

Onorari non hanno diritto di voto e non dovranno versare alcun importo né per l'iscrizione, né per la quota associativa annuale.

ART 6. - Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome, luogo e data di costituzione, sede e profilo dell'associazione;
- dichiarare di attenersi al Codice Deontologico, al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissibilità dei Soci di qualsiasi genere è compito insindacabile dell'Assemblea.

ART 7. - I soci hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

ART 8. - I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

ART 9. - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, al Codice Deontologico, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali per due annualità consecutive;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere all'Assemblea contro il provvedimento entro 30 giorni dalla decisione del Consiglio Direttivo.

Titolo III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) **L'Assemblea dei Soci;**
- b) **Il Consiglio Direttivo;**
- c) **Il Presidente;**
- d) **Il Vice-Presidente vicario;**
- e) **Il Vice-Presidente con delega specifica stabilita dall'Assemblea;**
- f) **Il Presidente Onorario e il Comitato dei Costituenti;**
- e) **Il Segretario Generale;**
- f) **Il Tesoriere;**

g) Il Comitato Scientifico.

ART 11. - L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata per iscritto a tutti i soci dell'Associazione con lettera o email ricevuta almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi in presenza o da remoto.

I costi di trasferta per le riunioni dell'Assemblea dei soci sono sempre a carico dei singoli partecipanti.

ART 12. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Il presidente nomina il Segretario quale verbalizzante.

L'Assemblea:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sul cambiamento della sede;
- approva il rendiconto economico finanziario dell'anno precedente ed il piano finanziario previsionale;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- elegge il Presidente, il Presidente Onorario, il Vice Presidente vicario, il Vice Presidente con deleghe specifiche, assegnando le deleghe al momento della nomina;
- elegge da un minimo di 5 (cinque) fino a 11 (undici) persone rappresentanti del Consiglio Direttivo;
- nomina e stabilisce il numero e i componenti del Comitato scientifico;
- approva le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, saranno pubblicate in sintesi nel sito web dell'Associazione.

ART 13. - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora il numero dei soci rappresentati sia almeno 1/3 (un terzo) e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ogni socio dispone di un voto e può, per delega scritta, rappresentare fino a due soci compreso sé stesso.

ART 14. - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART 15. - Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 (cinque) fino a 11 (undici) persone, resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile senza limitazione di mandati.

ART 16. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e deve essere comunque convocato qualora il 50% (cinquanta per cento) dei componenti ne faccia richiesta; è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le riunioni possono essere in presenza o da remoto. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. I costi di trasferta per le riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre a carico dei singoli partecipanti.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige i rendiconti economico finanziari ed il piano economico finanziario previsionale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; in ogni caso in Consiglio Direttivo non potrà derogare al principio in base al quale le quote associative non potranno subire un incremento superiore al 5% annuo. In casi di particolare necessità e urgenza, che comportino spese fuori bilancio reputate vitali per l'Associazione e il raggiungimento degli scopi statutari, un'eventuale quota associativa straordinaria dovrà essere approvata

dall'Assemblea, con il voto favorevole di 3/4 dei soci.
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART 17. - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente vicario.

Il Vice-Presidente con delega possiede i poteri di rappresentanza specificatamente conferiti dall'Assemblea.

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea, per particolari meriti e prestigio personale. È una carica vitalizia.

ART 18. - Il Segretario Generale e il Tesoriere sono un'unica figura che fa parte del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può deliberare di scindere le cariche.

Il Segretario cura gli aspetti organizzativi e amministrativi dell'Associazione, redige inoltre i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Previa approvazione del Consiglio Direttivo e previa copertura in bilancio delle relative spese, ci si potrà avvalere dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

ART 19. - Il Tesoriere tiene la contabilità e il conto corrente bancario/postale dell'Associazione; su disposizione del Presidente effettua i pagamenti e provvede agli incassi; stende il rendiconto economico finanziario e la relazione amministrativa annuale per il Consiglio Direttivo; custodisce i documenti contabili, le fatture, gli estratti conti bancari/postali e tutto quanto attiene alla parte contabile. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo e previa copertura in bilancio delle spese relative.

ART 20 - PRESIDENTE ONORARIO E COMITATO DEI COSTITUENTI

20.1. Il Presidente Onorario è nominato a vita dall'Assemblea per le sue qualità di prestigio e autorevolezza; presiede il Comitato dei Costituenti, con ruolo onorifico e di rappresentanza e partecipa alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea senza diritto di voto.

20.2. Il Comitato dei Costituenti è composto dai delegati degli Associati che hanno continuativamente presenziato alle fasi costituenti dell'Associazione, cui l'Assemblea riconosce il ruolo onorifico di rappresentare la testimonianza storica del percorso che

ha reso possibile la nascita dell'Associazione stessa.

ART 21- Il Comitato Scientifico.

21.1. Il Comitato Scientifico è l'organismo dell'Associazione preposto all'analisi tecnico-scientifica delle tematiche ad esso sottoposte dal Consiglio direttivo, anche su richiesta di almeno due componenti dell'Assemblea.

21.2. Esso si articola in Tavoli Tecnici di lavoro, ciascuno presieduto da un Coordinatore ed un sostituto.

21.3. Il Comitato Scientifico produce, su ciascun tema assegnato e ai Sensi dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, un parere obbligatorio e non vincolante.

21.4. Il Consiglio Direttivo, previa delibera dell'Assemblea, può disattendere il parere del Comitato Scientifico, per mancanza di copertura economico-finanziaria o per concomitanza di altre azioni già deliberate e contrastanti, oppure può disattendere il parere del Comitato Scientifico dando congrua motivazione.

21.5. Il Tavolo Tecnico, formato all'interno del Comitato Scientifico, riceve da questo l'incarico a trattare un tema, secondo specifiche linee guida politiche.

21.6. Il Comitato Scientifico valuta il parere solo in funzione della sua osservanza, delle suddette linee guida e della sua relazione con eventuali attività di altri Tavoli Tecnici.

21.7. Il Consiglio Direttivo, riceve dal Comitato Scientifico gli elaborati, al solo fine di valutarne l'impatto amministrativo (eco-fin) e di vigilare sul rispetto delle linee guida politiche indicate dall'Assemblea.

21.8. Al fine di rappresentare ogni categoria professionale degli Autori, il Comitato Scientifico è composto da un numero dispari di componenti, superiore a sette e inferiore a undici, scelti tra persone di provata competenza e autorevolezza.

21.9. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dall'Assemblea dell'Associazione.

21.10. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il proprio Coordinatore, nonché il suo Vice, che lo assiste e sostituisce in caso di assenza.

21.11. I componenti dei Tavoli di lavoro sono nominati dal Comitato Scientifico, su proposta di ciascun Associato, anche tra persone esterne all'Associazione.

21.12. Le modalità di convocazione e conduzione delle riunioni del Comitato Scientifico, della sua organizzazione in Tavoli temporanei o permanenti, nonché della gestione della sua attività, sono

disciplinate dai Regolamenti associativi.

21.13. Le cariche del Coordinatore e del vice-Coordinatore del Comitato Scientifico sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Titolo IV

PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 22. - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'associazione trae le proprie risorse finanziarie:

c) dalle quote associative, dai contributi, da erogazioni e lasciti diversi;

d) da contributi di enti pubblici e/o privati;

e) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;

f) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART 23. - Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasferibili.

Titolo V

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART 24. - Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

ART 25. - Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, è pubblicato nel Sito Internet dell'Associazione entro 10 giorni dalla riunione dell'Assemblea.

Titolo VI

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 26. - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART 27. - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede

alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII

RISERVATEZZA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

ART 28. - Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto ed in nome dell'Associazione sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle circostanze; essi sono tenuti a non divulgare indebitamente notizie sui documenti, sul know-how e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria condizione di socio o collaboratore.

In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete tutte le notizie di qualsiasi natura (tecnica, commerciale, organizzativa, etc.) apprese in qualità di socio o collaboratore dell'Associazione, la cui diffusione e utilizzazione possa provocare un pericolo o danno all'Associazione.

Il dovere di riservatezza continua anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione o dello status di socio, fino a quando l'utilizzo o la divulgazione di informazioni o notizie possano recare pregiudizio agli interessi dell'Associazione.

La diffusione di informazioni e documenti dell'Associazione all'interno degli Organi Sociali dei soci aderenti a UNA non costituisce violazione del dovere di riservatezza dell'Associazione.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART 29. - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.to Bruno Mario Lavezzi

F.to Alessandro Angrisano

F.to Antonino Carmine Biocca

F.to Linda Brunetta Caprini

F.to Michele Maisano

F.to Fabio Massimo Cantini

F.to Mario Rivera

F.to Alessandro Occhipinti

F.to Maria letizia Compatangelo

F.to Giuseppe Pirazzoli

F.to Andrea Marco Ricci

F.to Silvano Guariso
F.to Emma Anedda Notaio

**Certificazione di conformità di copia digitale
di originale analogico
(Art.22, D.Lgs. in data 7.3.2005 n. 82 e
art.68-ter, Legge 16.2.1913 n. 89 e successive modificazioni)**

Certifico io sottoscritta **Dott.ssa Emma ANEDDA**,
Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di vigenza fino al
02.09.2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del
Notariato Qualified Certification Authority), che la
presente copia, redatta su supporto digitale, composta
di numero diciotto facciate compresa la presente, è
conforme al documento originale analogico da me
rilasciato a norma di legge in data 9 giugno 2021 Rep.
n. 38082.

Roma Via Giambattista Vico n. 31, il giorno undici
giugno duamilaventuno.

File firmato digitalmente dalla dott.ssa Emma Anedda,
Notaio in Roma.